

REGOLAMENTO (CEE) N. 475/88 DELLA COMMISSIONE**del 18 febbraio 1988**

relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine provenienti dalle scorte di intervento destinate alla trasformazione nell'ambito di un programma di aiuto organizzato da uno Stato membro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3905/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che l'organismo di intervento italiano detiene tuttora scorte di carni bovine non disossate acquistate anteriormente al 1° giugno 1985; che alla luce delle elevate spese di magazzinaggio è opportuno evitare l'ulteriore permanenza in magazzino di tali carni; che il governo italiano ha organizzato un programma di aiuto alimentare in cui si prevede l'esportazione di prodotti trasformati verso alcuni paesi terzi; che è opportuno porre in vendita alcuni quantitativi di dette carni di intervento ai fini della loro trasformazione;

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 98/69 del Consiglio⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 429/77⁽⁴⁾, i prezzi di vendita delle carni bovine congelate acquistate dagli organismi d'intervento possono essere fissati forfettariamente in anticipo; che è opportuno ricorrere a questo sistema di vendita;

considerando che la vendita deve essere effettuata a norma delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1809/87⁽⁶⁾, e del regolamento (CEE) n. 2182/77 della Commissione⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1809/87, fatte salve le disposizioni derogative particolari previste dal presente regolamento;

considerando che ai fini di una gestione economica delle scorte, gli organismi di intervento dovranno vendere in via prioritaria le carni immagazzinate da più tempo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Nell'ambito di un programma nazionale di aiuto alimentare, l'organismo di intervento italiano è autorizzato a vendere al governo italiano, al prezzo indicato in allegato, 1 500 t di quarti anteriori destinati alla trasformazione, acquistati anteriormente al 1° giugno 1985.
2. Fatte salve le disposizioni previste dal presente regolamento, la vendita è effettuata a norma dei regolamenti (CEE) n. 2173/79 e (CEE) n. 2182/77.
3. L'organismo di intervento italiano vende in via prioritaria le carni immagazzinate da più tempo.

Articolo 2

1. Sono valide solo le domande di acquisto presentate da un'autorità competente italiana.
2. Le domande di acquisto non contengono l'indicazione del magazzino o dei magazzini dove si trovano le carni.
3. Non si procede alla costituzione delle cauzioni previste dall'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2173/79 e dall'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2182/77.
4. Le competenti autorità italiane possono designare uno o più mandatarî incaricati della trasformazione delle carni di intervento in determinati prodotti e dell'esportazione di questi determinati prodotti;
5. Le autorità competenti italiane prendono i provvedimenti necessari per garantire che i prodotti trasformati possano essere identificati in qualsiasi momento come parte di un programma di aiuto alimentare.
6. Le competenti autorità italiane prendono i provvedimenti necessari per garantire che tutte le carni acquistate a norma del presente articolo siano trasformate nei prodotti specificati e successivamente esportate in quanto aiuto alimentare entro 180 giorni dalla conclusione del contratto con l'organismo di intervento.

Inoltre, se possibile, le competenti autorità italiane si adoperano per ottenere la garanzia che i prodotti trasformati saranno consumati nel paese di destinazione, come previsto nel programma di aiuto alimentare.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 22 febbraio 1988.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 18.

⁽⁵⁾ GU n. L 251 del 5. 10. 1979, pag. 12.

⁽⁶⁾ GU n. L 170 del 30. 6. 1987, pag. 23.

⁽⁷⁾ GU n. L 251 dell'1. 10. 1977, pag. 60.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

*ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I —
ALLEGATO I — BIJLAGE I — ANEXO I*

Precio de venta expresado en ECU por 100 kg
Salgspris i ECU pr. 100 kg af produkterne
Verkaufspreise in ECU je 100 kg des Erzeugnisses
Τιμή πωλήσεως σε ECU ανά 100 kg προϊόντων
Selling price in ECU per 100 kg of product
Prix de vente en Écus par 100 kilogrammes de produits
Prezzi di vendita in ECU per 100 kg di prodotti
Verkoopprijzen in Ecu per 100 kg produkt
Preço de venda expresso em ECUs por 100 kg

ITALIA

— *Quarti anteriori, taglio a 5 costole, il pancettone fa parte del quarto anteriore,
provenienti dai:*

Categoria A, classi U, R, O

70,0

*ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II —
ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II*

Dirección del organismo de intervención — Interventionsorganernes adresser — Anschriften der
Interventionsstellen — Διευθύνσεις των οργανισμών παρεμβάσεως — Addresses of the
intervention agencies — Adresses des organismes d'intervention — Indirizzi degli organismi
d'intervento — Adressen van de interventiebureaus — Direcção do organismo de intervenção

ITALIA:

Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA)
Roma, via Palestro 81
Tel. 49 57 283 — 49 59 261
Telex 61 30 03